

# f a b i n f o r m a

Notiziario a cura della Segreteria Centrale F.A.B.I - ESATRI (www.fabi.it ; E-mail: FABI@esatri.it)

A tutti gli iscritti  
FABI ESATRI  
Loro Sedi

*Dopo una faticosa ed estenuante trattativa, in data odierna è stato raggiunto l'accordo sul Premio Aziendale e sull'accesso alle prestazioni del Fondo Esuberi.*

*La trattativa è apparsa sin dal primo momento davvero difficile soprattutto per i vincoli imposti da Banca Intesa e da IRT già impegnata sui tavoli sindacali delle aziende del Sud.*

*In considerazione degli ottimi risultati di Bilancio di ESATRI abbiamo ottenuto un **Premio Aziendale superiore di 258\* Euro netti** rispetto a quello erogato da **Banca Intesa**. (Cfr. tabella allegata).*

*Il premio sarà erogato il 27 agosto p.v.*

*Su richiesta della FABI i colleghi non più in servizio che fruiranno delle prestazioni del c.d. Fondo Esuberi, diversamente dai colleghi di Banca Intesa, riceveranno anche il VAP di competenza (2004 e/o 2005 secondo le finestre).*

**FONDO ESUBERI:** *L'Azienda ha proposto in un primo momento un accordo estremamente riduttivo rispetto alle nostre richieste anche perché si trattava del testo già siglato in Banca Intesa; solo con il nostro lungo lavoro di mediazione siamo riusciti a migliorarlo pur con le difficoltà poste dalla nuova legge di Riforma delle Pensioni. Abbiamo espresso alcune perplessità rispetto alla diminuzione del numero di esuberi dichiarato da ESATRI con l'avvio della procedura di legge (223/91) pari a 43 e successivamente modificato al ribasso in 32 colleghi.*

*In sintesi: i colleghi nati prima del 1955, compilando l'apposito modulo entro il 6 settembre, dovranno delegare l'ESATRI alla richiesta della certificazione della posizione contributiva (ECOCERT). Qualora ricorrano i requisiti e in caso di "**pronta risposta**" l'azienda erogherà un incentivo pari a 1/13,5 della Retribuzione Annuale Lorda. Abbiamo chiesto ed ottenuto come FABI l'erogazione di un incentivo pari al valore del contributo mensile versato dall'ESATRI al Fondo Nazionale di Previdenza Esattoriale (3,30%) moltiplicato per il numero dei mesi mancanti alla pensione. In caso di ritardo nell'erogazione dell'"indennità di accompagnamento", l'azienda si farà carico di anticipare il 60% le somme spettanti.*

*A seguito di nostra precisa richiesta l'azienda incontrerà le OO.SS. per valutare le ricadute organizzative a seguito degli esodi e definire una conseguente ricollocazione delle risorse anche dando priorità all'accoglimento delle domande di trasferimento giacenti.*

**AUTOMATISMI E PASSAGGI:** *come già scritto nelle precedenti circolari FABI abbiamo chiesto e ottenuto l'impegno dell'azienda ad effettuare il passaggio degli intermedi ad "impiegati" previo percorso formativo.*

**INCENTIVI:** *Per i colleghi che intendono dimettersi spontaneamente da ESATRI, senza diritto alla pensione, l'Azienda ha dichiarato la sua disponibilità.*

**PART TIME:** *Al fine di adeguare l'istituto del Part Time alle esigenze dei colleghi abbiamo chiesto l'adeguamento all'accordo di Banca Intesa dell'11/12/03 prevedendo tra l'altro che le prestazioni supplementari o straordinarie eventualmente richieste al personale con rapporto di lavoro a tempo danno diritto al recupero secondo il meccanismo della "banca delle ore". L'Azienda ha dato la disponibilità ad affrontare la tematica nel suo complesso entro il 30 settembre p.v*

**GARANZIE:** *l'azienda incontrerà le OO.SS. entro il 31 dicembre p.v. per esaminare congiuntamente le prospettive di ESATRI in relazione all'evolversi della situazione complessiva del Comparto della Riscossione dei Tributi e, specificamente delle Società Esattoriali del Gruppo Intesa.*

Milano, 4 agosto 2004

La Segreteria

(\*)Nota: 258\* Euro netti uguali per tutti

**TABELLA 1**

<b>INQUADRAMENTO</b>	<b>IMPORTO PREMIO AZIENDALE 2003 Lordi</b>
----------------------	--

Q.DIR. 4° LIV.	2.226,69
Q.DIR. 3° LIV.	1.970,09
Q.DIR. 2° LIV.	1.815,14
Q.DIR. 1° LIV.	1.743,79
AREA 3^ LIV. 4^	1.616,27
AREA 3^ LIV. 3^	1.547,00
AREA 3^ LIV. 2^	1.498,51
AREA 3^ LIV. 1^	1.450,02
AREA 2^ LIV. 3^	1.401,53
AREA 2^ LIV. 2^	1.380,75
AREA 2^ LIV. 1^	1.359,97

Allegato 1 all'Accordo 2/08/2004

<b>INQUADRAMENTO</b>	<b>PARTE "A"</b>	<b>PARTE "B"</b>	<b>TOTALE PREMIO AZIENDALE 2003</b>
<b>Quadro Direttivo 4° livello</b>	1.607,89	618,80	<b>2.226,69</b>
<b>Quadro Direttivo 3° livello</b>	1.351,29	618,80	<b>1.970,09</b>
<b>Quadro Direttivo 2° livello</b>	1.196,34	618,80	<b>1.815,14</b>
<b>Quadro Direttivo 1° livello</b>	1.124,99	618,80	<b>1.743,79</b>
<b>3<sup>a</sup> Area Professionale 4° Livello</b>	997,47	618,80	<b>1.616,27</b>
<b>3<sup>a</sup> Area Professionale 3° Livello</b>	928,20	618,80	<b>1.547,00</b>
<b>3<sup>a</sup> Area Professionale 2° Livello</b>	879,71	618,80	<b>1.498,51</b>
<b>3<sup>a</sup> Area Professionale 1° Livello</b>	831,22	618,80	<b>1.450,02</b>
<b>2<sup>a</sup> Area Professionale 3° Livello</b>	782,73	618,80	<b>1.401,53</b>
<b>2<sup>a</sup> Area Professionale 2° Livello</b>	761,95	618,80	<b>1.380,75</b>
<b>2<sup>a</sup> Area Professionale 1° Livello</b>	741,17	618,80	<b>1.359,97</b>

<b>INQUADRAMENTO</b>	<b>PARTE "A"</b>	<b>PARTE "B"</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Quadro Direttivo 4° livello</b>	1.610,91	618,80	<b>2.229,71</b>
<b>Quadro Direttivo 3° livello</b>	1.351,29	618,80	<b>1.970,09</b>
<b>Quadro Direttivo 2° livello</b>	1.196,34	618,80	<b>1.815,14</b>
<b>Quadro Direttivo 1° livello</b>	1.124,99	618,80	<b>1.743,79</b>
<b>3<sup>a</sup> Area Professionale 4° Livello</b>	997,47	618,80	<b>1.616,27</b>
<b>3<sup>a</sup> Area Professionale 3° Livello</b>	928,20	618,80	<b>1.547,00</b>
<b>3<sup>a</sup> Area Professionale 2° Livello</b>	879,71	618,80	<b>1.498,51</b>
<b>3<sup>a</sup> Area Professionale 1° Livello</b>	831,22	618,80	<b>1.450,02</b>
<b>2<sup>a</sup> Area Professionale 3° Livello</b>	782,73	618,80	<b>1.401,53</b>
<b>2<sup>a</sup> Area Professionale 2° Livello</b>	761,95	618,80	<b>1.380,75</b>
<b>2<sup>a</sup> Area Professionale 1° Livello</b>	741,17	618,80	<b>1.359,97</b>

**TABELLA 1**

<b>INQUADRAMENTO</b>	<b>IMPORTO PREMIO AZIENDALE 2002</b>
Q.DIR. 4^° LIV.	1.500,32
Q.DIR. 3^° LIV.	1.349,08
Q.DIR. 1^° LIV.	899,47
AREA 3^ LIV. 4^	806,12
AREA 3^ LIV. 3^	738,83
AREA 3^ LIV. 2^	701,28
AREA 3^ LIV. 1^	662,90
AREA 2^ LIV. 3^	622,26
AREA 2^ LIV. 1^	599,12

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2 agosto 2004, presso la Direzione Generale della Società in Milano,

T R A

La ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A.

E

Le STRUTTURE AZIENDALI delle  
ORGANIZZAZIONI SINDACALI FABI, SINDART-DIRCREDITO

PREMESSO CHE

- A)** La Capogruppo Banca Intesa e la Delegazione sindacale di cui all'art. 18 CCNL ABI 11 luglio 1999 in data 5 dicembre 2002 hanno sottoscritto l'Accordo di Programma, con il quale le Parti, oltre a definire la strumentazione in grado di ridurre le conseguenze sul piano sociale dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione di cui al Piano d'Impresa 2003-2005, hanno concordato la disciplina di cui ogni Società del Gruppo si sarebbe avvalsa, in via obbligatoria sul piano normativo, per conseguire gli obiettivi di riduzione strutturale del costo del lavoro e gli obiettivi correlati di riduzione degli organici definiti per ciascuna rispettivamente dall'allegato 2 e dall'allegato 3 all'Accordo di Programma stesso;
- B)** in questo quadro complessivo Esatri e le OO.SS. aziendali FALCRI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA hanno sottoscritto in data 24 giugno 2003 un Accordo con il quale hanno individuato gli strumenti atti a conseguire, per la parte di competenza, gli obiettivi di riduzione del costo del lavoro e degli organici così come definiti ed indicati per le Società esattoriali nei citati allegati 2 e 3 dell'Accordo di Programma del 5 dicembre 2002, prevedendo, tra l'altro, quanto segue:
- alla lett. D. che " Le Parti individuano concordemente nel Fondo di Solidarietà di settore lo strumento primario attraverso cui pervenire alla riduzione degli organici in conformità alle previsioni dell'Accordo di Programma di Banca Intesa del 5/12/2002. Convengono pertanto fin da ora di incontrarsi - non appena perfezionati da parte degli Organismi competenti tutti gli adempimenti tecnici necessari per l'avvio operativo del citato Fondo - al fine di definire, in conformità alle previsioni del citato Accordo del 5/12/2002, i criteri per l'individuazione dei lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo medesimo (inclusa la richiesta obbligatoria del mod. ECOCERT), nonché per la necessaria ricollocazione delle risorse in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive che scaturiranno dall'attivazione di tale strumento";
- B bis)** l'Accordo di cui al punto che precede non è stato sottoscritto da Fabi e Sindart-Dircredito;
- C)** in data 30 gennaio 2004 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2004) concernente il "Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della

riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali”;

- D)** Esatri ha avviato in data 19 maggio 2004, con formale comunicazione ritualmente notificata a tutte le Organizzazioni Sindacali aziendali, la procedura prevista dall’art. 18 del CCNL Ascotributi 12/12/2001 in presenza di tensioni occupazionali, specificando motivazioni ed obiettivi delle misure che intende adottare. L’azienda in particolare ha esplicitato la necessità di conseguire i prefissati obiettivi di diminuzione strutturale del costo del lavoro tramite: a) una riduzione di personale di almeno 43 unità rispetto all’organico aziendale alla data del 30.4.2004 (n. 855 risorse), da attuarsi preferibilmente - in adempimento anche agli impegni assunti dalle Parti stipulanti il citato Accordo del 24 giugno 2003 - mediante il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà del comparto esattoriale, nonché alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale in possesso, tempo per tempo, dei requisiti previsti dalla legge per avere diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia; b) l’utilizzo degli strumenti complementari già individuati nel predetto Accordo.
- E)** su richiesta delle OO.SS. si è tenuto il confronto tra le Parti previsto dalla sopra richiamata normativa contrattuale al fine di ricercare le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente in Azienda;
- F)** il predetto confronto, avviato l’11 giugno 2004 e proseguito a ritmo serrato fino al 16 luglio 2004, non ha consentito, nonostante i fattivi e reiterati tentativi delle Parti per pervenire alle auspiccate convergenze, di definire positivamente il negoziato entro i termini contrattualmente previsti;
- G)** la procedura di cui all’art. 18 CCNL Ascotributi 12/12/2001 si è conseguentemente esaurita per lo spirare del termine ultimo della procedura medesima - che la Società il 30 giugno u.s., in accoglimento dell’auspicio formulato dalle OO.SS., aveva differito dall’iniziale scadenza del 29.6.2004 alla data, non ulteriormente dilazionabile, del 19 luglio 2004 -;
- H)** in questo quadro complessivo Esatri ha avviato con lettera del 27 luglio 2004, ritualmente notificata a tutti i destinatari, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante 43 unità risultanti in esubero con riferimento alle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive;
- I)** su richiesta delle OO.SS. si è dato corso, in sede aziendale, all’esame congiunto previsto dalla sopra richiamata normativa di legge; il confronto tra le Parti, avviato il 30 luglio 2004 con la presenza delle strutture nazionali, si è concluso in data odierna con il raggiungimento dell’Accordo sindacale.

Tenuto conto di tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante del presente atto, le Parti, nell’intento comune di ridurre le conseguenze sul piano sociale derivanti dall’attuazione dei menzionati processi di riorganizzazione e ristrutturazione, in esecuzione di quanto disposto dall’Accordo di Programma della Capogruppo Banca Intesa del 5/12/2002,

**CONVENGONO DI DEFINIRE E CONCLUDERE LA PROCEDURA DI CUI AGLI ARTT. 4 E 24 DELLA LEGGE N. 223 DEL 1991 NEI TERMINI ED ALLE CONDIZIONI CHE SEGUONO:**

- A) al fine di conseguire, per la parte di competenza, gli obiettivi di riduzione del costo del lavoro e degli organici così come definiti ed indicati negli allegati 2 e 3 dell'Accordo di Programma 5 dicembre 2002 le Parti hanno individuato gli strumenti in appresso specificati:

### **1. Lavoro a tempo parziale**

Ferme restando le previsioni di contratto e degli accordi aziendali vigenti in materia, il ricorso al lavoro a tempo parziale verrà favorito in tutte le sue forme.

Le Parti pertanto si impegnano a confrontarsi entro il 30 settembre 2004 in merito a possibili integrazioni alle previsioni in materia dell'Accordo Aziendale 4 aprile 2002, nell'ottica di un sempre più efficace contemperamento delle esigenze personali e familiari delle lavoratrici e dei lavoratori con le necessità operative dell'Azienda.

In tale prospettiva potrà essere concordata l'introduzione, tra l'altro, degli istituti del part-time misto e del recupero in banca delle ore delle prestazioni supplementari o straordinarie.

#### Dichiarazione dell'Azienda

L'Azienda, in ragione dell'accesso degli interessati al "Fondo di Solidarietà", accoglierà le domande di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno formulate dai dipendenti che si trovino a part-time.

### **2. Lavoro straordinario**

Sono confermate le previsioni in argomento dell'Accordo aziendale 24 giugno 2003, di seguito riportate: "Le Parti concordano sulla necessità di limitare, con particolare riguardo alla giornata di sabato, il ricorso al lavoro straordinario che dovrà essere autorizzato dall'Azienda solo nei casi di particolare urgenza e necessità.

A far tempo dal 1° luglio 2003 e fino al 31 dicembre 2004 le prestazioni aggiuntive dalla 51<sup>a</sup> alla 100<sup>a</sup> ora confluiranno obbligatoriamente nella "banca delle ore".

Per l'anno 2004 i dipendenti potranno richiedere di far confluire nella "banca delle ore" anche le prestazioni aggiuntive eccedenti le 100 ore annue.

L'Azienda, tenuto conto anche delle previsioni del Verbale di Riunione sottoscritto tra Ascotributi e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. il 5 marzo 2003, si impegna a porre in essere le misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i termini contrattuali.

L'Azienda con cadenza mensile comunicherà alle OO.SS., in forma aggregata e disaggregata per Direzione Centrale, personale distaccato e Aree di Coordinamento Provinciale, le ore di straordinario prestate, nonché l'andamento della "banca delle ore".

### **3. Permessi per ex festività**

Sono confermate le previsioni in argomento contenute nell'Appendice all'Accordo aziendale 24 giugno 2003.

### **4. Ricognizione della situazione contributiva**

Stante l'esigenza di facilitare l'individuazione del personale che abbia maturato o maturi entro il 30 giugno 2005 il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, ovvero i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per accedere al Fondo di Solidarietà, le Parti convengono sull'adozione dell'accluso modulo (Allegato n. 1), comprensivo della delega all'azienda a richiedere la certificazione della propria posizione contributiva ed in particolare l'estratto conto ex art. 54 L. n. 88 del 1989 (ECOCERT), che ciascun dipendente nato prima del 1955 dovrà debitamente compilare e sottoscrivere, con avvertenza che nell'eventualità di segnalazioni non conformi ai dati reali potranno essere assunti i provvedimenti del caso. Il predetto modulo dovrà essere restituito al Servizio Affari Generali della Società entro e non oltre il termine del 6 settembre 2004.

- B)** la riduzione degli organici di Esatri riguarderà 32 unità, compresi i dirigenti, con le decorrenze di seguito precisate:
1. quanto ad almeno 30 unità con effetto dal 1° ottobre 2004;
  2. quanto ad ulteriori 2 unità, comunque fino alla concorrenza massima della predetta riduzione degli organici, con effetto dal 1° luglio 2005.

Lo strumento attraverso cui pervenire a detta riduzione degli organici viene concordemente individuato nel "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112", come da previsioni di cui al D.M. 24 novembre 2003, n. 375 per le prestazioni di cui all'art. 5 comma 1° lett. b).

L'individuazione dei lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alle predette prestazioni del Fondo di solidarietà avverrà secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 del D.M. 24 novembre 2003, n. 375, che prevede testualmente:

- “ 1) Ai fini del presente regolamento, l'individuazione dei lavoratori in esubero, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, avviene prioritariamente antepoendo il personale in possesso dei requisiti di legge previsti per il conseguimento della pensione di anzianità o vecchiaia alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio e, subordinatamente, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
- 2) L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione di cui all'articolo 5, comma 3, ovvero della maggiore anzianità anagrafica.
- 3) Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendali concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberanti, si tiene conto dei carichi di famiglia.”

Conseguentemente:

- aa)** considerato che il numero dei dipendenti in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia risulta inferiore al numero complessivo del personale che alle date sopra stabilite dovrà lasciare il servizio, cesseranno anzitutto dal rapporto di lavoro, a far data dal 1° ottobre 2004 e dal 1° luglio 2005, i dipendenti di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti - per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili - , che risultino

in possesso dei requisiti previsti dalla legge per avere diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia alle date rispettivamente del 30 settembre 2004 e del 30 giugno 2005, anche se con diritto al mantenimento in servizio;

**bb)** cesseranno altresì dal servizio, con effetto rispettivamente dal 1° ottobre 2004 e dal 1° luglio 2005, fino a concorrenza della riduzione di organici tempo per tempo prevista e tenuto conto delle cessazioni intervenute per effetto del punto **aa)** che precede, i dipendenti di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti - per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili - , che risultino in possesso tempo per tempo, alle date indicate al punto **aa)**, dei requisiti per l'accesso al Fondo di Solidarietà di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. 375/2003 (fino ad un massimo di 60 mesi tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di conseguimento della pensione), ove il numero degli stessi risulti inferiore al numero di esuberanti previsto. Qualora invece il numero dei dipendenti in possesso dei suddetti requisiti sia superiore alla riduzione degli organici tempo per tempo prevista, si favorirà, in via preliminare, la volontarietà, che verrà esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni previste al punto **cc)** che segue. Ove il numero delle adesioni volontarie da parte del personale interessato dovesse risultare, unitamente alle risoluzioni di cui al precedente punto **aa)**, inferiore alla riduzione degli organici tempo per tempo prevista, Esatri individuerà gli ulteriori destinatari che dovranno accedere al Fondo, nei confronti dei quali procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro, adottando il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età;

**cc)** il personale già in possesso dei requisiti per l'accesso al Fondo di Solidarietà ovvero che maturi i requisiti medesimi entro il 30 settembre 2004 e che sia interessato ad accedere volontariamente al Fondo medesimo a far tempo dal 1° ottobre 2004 dovrà far pervenire all'Azienda entro il 6 settembre 2004 specifica richiesta, formalizzando la propria irrevocabile proposta di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con la Società mediante la compilazione del modulo Allegato n. 2.

Analogamente il personale che maturi i requisiti (fino ad un massimo di 60 mesi tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di conseguimento della pensione) per l'accesso al Fondo di Solidarietà tra il 1° ottobre 2004 ed il 30 giugno 2005 e che sia interessato ad accedere volontariamente al Fondo medesimo a far tempo dal 1° luglio 2005, dovrà far pervenire all'Azienda entro il 31 gennaio 2005 specifica richiesta, formalizzando la propria irrevocabile proposta di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con la Società mediante la compilazione del modulo Allegato n. 3.

Al personale che cesserà dal servizio ed accederà al Fondo di Solidarietà in conseguenza dell'opzione esercitata nei termini sopra indicati per accedere al Fondo in forma volontaria verrà riconosciuto, a titolo di "premio di tempestività", una somma pari a 1/13,5 della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR.

Al personale di cui sopra che confluisca nel Fondo di Solidarietà con fruizione delle prestazioni in forma rateale verrà altresì riconosciuto, a titolo di incentivazione all'esodo, un importo pari al valore del contributo mensile versato dall'Azienda per il trattamento integrativo di pensione corrisposto dal Fondo di Previdenza per gli impiegati esattoriali - ai sensi dell'art. 10, primo comma, punto 1) e dell'art. 15, primo comma della Legge 2 aprile 1958, n. 377 - , riferito all'ultima retribuzione ordinaria di spettanza del lavoratore, moltiplicato per il numero dei mesi previsto, all'atto dell'attivazione del Fondo, nei confronti di ciascun interessato per l'erogazione dell'assegno di sostegno al reddito.

Dette somme verranno erogate all'interessato, a titolo di incentivo all'esodo integrativo del Trattamento di Fine Rapporto, al momento della comunicazione da parte dell'INPS – Fondo Previdenza Lavoratori Esattoriali - dell'aliquota IRPEF applicata al T.F.R. di sua spettanza ;

- a) l'Azienda comunicherà alle OO.SS. gli esiti di cui al processo di raccolta dei modelli ECOCERT.
- C) allo scopo di salvaguardare la funzionalità delle strutture operative ed organizzative, la Società potrà eccezionalmente mantenere in servizio fino ad un massimo di 3 unità, ancorché siano in possesso o conseguano entro il 30 giugno 2005 i requisiti di legge per la pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero per l'accesso al Fondo di Solidarietà. Le predette unità saranno portate in detrazione dal numero complessivo degli esuberi così come definiti tra le Parti. Alle OO.SS. saranno forniti dalla Società gli elementi conoscitivi circa le unità mantenute in servizio in relazione a quanto previsto dal presente alinea.
- D) I dipendenti di cui sub B), punto aa) che abbiano già maturato o che maturino entro il 30 settembre 2004 i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia potranno concordare, previa specifica richiesta (Allegato n. 4) da far pervenire all'Azienda entro il 3 settembre p.v., la risoluzione del rapporto di lavoro in data non successiva al 30 settembre 2004, a fronte della corresponsione da parte dell'azienda di un incentivo lordo, a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto, corrispondente alla somma altrimenti spettante per indennità sostitutiva del preavviso (art. 67, lett. c e Allegato 6 - Tabella P del CCNL 12 dicembre 2001 per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali, nonché art. 28, comma 1°, del CCNL 28 febbraio 2002 per i Dirigenti), con arrotondamento, per eccesso, ai mille Euro. Detta somma verrà erogata all'interessato al momento della comunicazione da parte dell'INPS – Fondo Previdenza Lavoratori Esattoriali - dell'aliquota IRPEF applicata al T.F.R. di sua spettanza.
- E) al personale che confluisca nel Fondo di Solidarietà con fruizione delle prestazioni in forma rateale sarà assicurato, sino al mese precedente a quello in cui fruirà del trattamento di pensione, il mantenimento delle condizioni bancarie e creditizie agevolate esistenti a favore del personale della Società in servizio, nonché dell'iscrizione - se già in essere - alla Cassa per l'Assistenza sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda) applicate per il personale in servizio.
- F) Le Parti restano impegnate a garantire, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione delle previsioni del presente Accordo.
- G) La Società procederà, anche attraverso i processi di mobilità territoriale, alla necessaria ricollocazione delle risorse in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive scaturenti dall'applicazione del D.M. n. 375 del 2003. A tal fine:
- favorirà, anche attraverso adeguate iniziative di formazione e di addestramento, lo sviluppo delle professionalità e delle potenzialità presenti in Azienda;
  - accoglierà in via prioritaria le richieste di trasferimento, ove compatibili con le esigenze tecniche, organizzative e produttive;
  - disporrà, ove possibile, i trasferimenti presso altre unità produttive secondo criteri generali atti a contenere il più possibile la distanza tra il luogo di residenza e quello di destinazione.

- H) Esatri e le OO.SS. si danno reciprocamente atto dell'intento di valorizzare le relazioni industriali a livello aziendale attraverso adeguati momenti di informazione e di consultazione. A tale fine le Parti si incontreranno entro il 15 settembre 2004; in tale circostanza l'Azienda fornirà altresì alle OO.SS. adeguata informativa in ordine alle risoluzioni del rapporto di lavoro programmate. Le Parti convengono altresì di incontrarsi entro trenta giorni da ciascuna delle due date di accesso di personale Esatri al Fondo di Solidarietà, allo scopo di effettuare la verifica riferita allo stato complessivo di attuazione delle previsioni e degli obiettivi di cui al presente Accordo, con particolare riguardo alle eventuali ricadute organizzative scaturenti dall'applicazione del D.M. 375/2003 e alla conseguente ricollocazione delle risorse, che sarà attuata dall'Azienda secondo criteri gestionali finalizzati a contenere, per quanto possibile, la distanza tra il luogo di residenza e quello di destinazione.
- I) in coerenza con gli obiettivi societari in tema di gestione e sviluppo delle risorse umane, le Parti riconfermano la centralità della formazione ai fini della riconversione, riqualificazione e sviluppo professionale del personale della Società.

In relazione a quanto sopra la Società realizzerà iniziative di formazione volte a favorire lo sviluppo delle competenze professionali secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto della normativa contrattuale.

In particolare l'Azienda si impegna ad elaborare un adeguato percorso formativo che consenta di riqualificare personale appartenente alla seconda area professionale, anche al fine di verificarne l'idoneità allo svolgimento di mansioni superiori. I criteri di individuazione dei partecipanti, i contenuti ed i tempi di attuazione del predetto percorso formativo, nonché le nuove mansioni assegnabili a conclusione dello stesso formeranno oggetto di un confronto tra le Parti, da effettuarsi entro il 30 settembre 2004.

\* \* \* \*

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso, ad ogni effetto, nel rispetto di quanto disciplinato dall'Accordo di Programma del Gruppo Banca Intesa 5 dicembre 2002, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223 del 1991, nonché le procedure previste per l'accesso alle prestazioni del "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112", secondo quanto regolato e disposto dal D.M. n. 375/2003.

Letto, confermato e sottoscritto

Allegati:

- 1) modulo per la ricognizione della situazione contributiva e la delega all'Azienda per la certificazione della posizione contributiva;
- 2) modulo per l'accesso volontario al Fondo Esuberi a far tempo dal 1° ottobre 2004;
- 3) modulo per l'accesso volontario al Fondo Esuberi a far tempo dal 1° luglio 2005;
- 4) modulo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Spettabile  
**ESATRI S.p.A.**  
**Servizio Affari Generali**  
Viale dell'Innovazione 7  
20126 MILANO

Il/la sottoscritto/a

COGNOME _____	NOME _____	MATR. _____
DATA DI NASCITA _____	SESSO	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
CODICE FISCALE _____		
COMUNE DI NASCITA _____	PROVINCIA _____	
INDIRIZZO _____	NUMERO _____	
CAP _____	COMUNE _____	PROVINCIA _____
TELEFONO N. _____		
DIPENDENTE DI _____		
IN SERVIZIO PRESSO _____		
ISCRITTO A:		
<input type="checkbox"/>	_____	
	(indicare eventuali Fondi pensioni complementari cui si è iscritti)	

considerata l'intesa intervenuta tra Esatri e le Organizzazioni Sindacali in data 2/08/04 in ordine all'esigenza di accertare la complessiva anzianità contributiva

### **DELEGA**

ESATRI S.p.A. ad acquisire presso l'I.N.P.S. o presso altri Enti Previdenziali e/o le Amministrazioni di pertinenza la propria posizione contributiva complessiva ed, in particolare, a richiedere l'estratto conto ex art. 54 L. n. 88 del 1999 (ECOCERT)

### **ALLEGA modulo questionario**

### **ESPRIME**

con riferimento a tutto quanto sopra esposto il consenso al conseguente relativo trattamento dei dati personali e sensibili così come previsto dalle vigenti leggi ed in particolare dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

\_\_\_\_\_ data

\_\_\_\_\_ firma

# QUESTIONARIO

## DICHIARA

contrassegnare la casella che interessa

a) di aver lavorato esclusivamente alle dipendenze di _____ o di aziende dalla stessa incorporate	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
b) di aver svolto il servizio militare  <i>In caso affermativo</i> 1) indicare se ha già provveduto a richiedere presso l'INPS il riconoscimento figurativo <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
c) di poter far valere periodi di astensione dal lavoro per maternità obbligatoria o facoltativa  <i>In caso affermativo</i> 1) indicare i periodi _____ 2) se detti periodi sono anteriori all'1/01/1989, indicare se ha già provveduto a richiedere presso l'INPS il riconoscimento figurativo <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
d) di aver conseguito una laurea  <i>In caso affermativo</i> 1) ha già chiesto il riscatto del periodo? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 2) ha completato il relativo versamento contributivo? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
e) di aver lavorato alle dipendenze di terzi con l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria lavoratori dipendenti presso l'INPS, prima di essere assunto presso _____  <i>In caso affermativo</i> 1) indicare le Sedi dell'INPS presso le quali sono stati versati i contributi _____ 2) indicare i periodi _____	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
f) di essere titolare di pensione di invalidità	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
g) di aver svolto altre attività con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse dall'INPS, prima di essere assunto presso _____  <i>In caso affermativo</i> 1) indicare il periodo di attività e la forma di previdenza _____ 2) precisare se ha già svolto la pratica di trasferimento o di ricongiunzione all'INPS delle suddette posizioni contributive <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 3) precisare se il predetto periodo lavorativo ha già dato luogo alla liquidazione di una pensione <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

<p>h) di aver lavorato come coltivatore diretto, artigiano, commerciante</p> <p><b>In caso affermativo</b>  1) indicare i periodi _____</p> <p>2) precisare se ha già svolto eventuale pratica di ricongiunzione nel Fondo Pensione Lavoratore Dipendente <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<p>i) di aver lavorato all'estero</p> <p><b>In caso affermativo</b>  1) indicare gli Stati esteri ed i periodi _____</p>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<p>l) di essere stato/a iscritto/a a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno, in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa (lavoratore "precoce")</p> <p><b>In caso affermativo</b>  1) indicare i periodi _____</p>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<p>m) di essere centralinista non vedente con diritto al beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e all'anzianità contributiva, come previsto dall'art. 9, comma 2 della L. n. 113/85</p>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<p>n) altre eventuali indicazioni</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Firma

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2 agosto 2004, presso la Direzione Generale della Società in Milano,

T R A

La ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A.

E

Le ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI  
FABI e SINDART-DIRCREDITO

PREMESSO CHE

- A)** La Capogruppo Banca Intesa e la Delegazione sindacale di cui all'art. 18 CCNL ABI 11 luglio 1999 in data 5 dicembre 2002 hanno sottoscritto l'Accordo di Programma, con il quale le Parti, oltre a definire la strumentazione in grado di ridurre le conseguenze sul piano sociale dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione di cui al Piano d'Impresa 2003–2005, hanno concordato la disciplina di cui ogni Società del Gruppo si sarebbe avvalsa, in via obbligatoria sul piano normativo, per conseguire gli obiettivi di riduzione strutturale del costo del lavoro e gli obiettivi correlati di riduzione degli organici definiti per ciascuna rispettivamente dall'allegato 2 e dall'allegato 3 all'Accordo di Programma stesso;
- B)** in questo quadro complessivo Esatri e le OO.SS. aziendali FALCRI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA hanno sottoscritto in data 24 giugno 2003 un Accordo con il quale hanno individuato gli strumenti atti a conseguire, per la parte di competenza, gli obiettivi di riduzione del costo del lavoro e degli organici così come definiti ed indicati per le Società esattoriali nei citati allegati 2 e 3 dell'Accordo di Programma del 5 dicembre 2002, prevedendo, tra l'altro, quanto segue:
- alla lett. B., punto 2) l'impegno ad incontrarsi per il Premio Aziendale relativo agli esercizi 2003 e 2004 al fine di "... individuare soluzioni in ordine al premio aziendale atte a contribuire, in via sussidiaria rispetto alla riduzione degli organici da attuarsi ai sensi dell'Accordo di Programma del 5/12/2002, al raggiungimento degli obiettivi di riduzione del costo del lavoro fissati per ciascun anno di riferimento dal citato Accordo di Programma. Eventuali erogazioni a detto titolo saranno collegate, in coerenza con le previsioni contrattuali vigenti, ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi della produttività del lavoro, della qualità ed altri elementi di competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'azienda";
- B bis)** l'Accordo di cui al punto che precede non è stato sottoscritto da Fabi e Sindart-Dircredito;

TENUTO CONTO DI TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO, SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

- 1) Le Parti si danno atto dell'avvenuta verifica, con esito favorevole, del conseguimento dei risultati in tema di produttività del lavoro e di redditività aziendale ai quali è correlata - ai sensi della lett. B. punto 2) dell'Accordo 24 giugno 2003 - l'erogazione del premio aziendale riferito all'esercizio 2003.
- 2) Ciò constatato, le Parti concordano che:
  - a. ad esclusivo titolo di premio aziendale 2003 e sotto forma di *una tantum*, verranno corrisposti, unitamente alle retribuzioni del mese di agosto 2004, gli importi lordi per le diverse categorie, aree professionali e livelli retributivi del personale riportati alla Tabella di cui all'Allegato 1;
  - b. restano confermati i criteri di erogazione individuale indicati nell'Accordo Aziendale 21 marzo 1998; si precisa al riguardo che il premio aziendale non verrà corrisposto a coloro i quali alla data del 30 giugno 2004 hanno risolto il rapporto di lavoro a seguito di esodo incentivato, ovvero per dimissioni senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico;
  - c. si conferma altresì che il premio aziendale non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto.

Allegato:

1) tabella relativa al Premio Aziendale 2003.

**Spettabile  
ESATRI S.p.A.  
Servizio Affari Generali**

**RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA al "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112" (regolamentato dal Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375) A FAR TEMPO DAL 1° OTTOBRE 2004**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
(Cognome) (Nome)

in attuazione di quanto previsto dall'Accordo sottoscritto tra Esatri e le OO.SS. il giorno 2 agosto 2004, con il quale le Parti si sono date atto di aver concluso ad ogni conseguente effetto la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 223/91, nonché le procedure previste per l'accesso alle prestazioni del "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112" ai sensi del D.M. 375/2003,

**FORMULA**

la propria proposta irrevocabile di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro con Esatri S.p.A. con decorrenza 30 settembre 2004,

cessando di far parte degli organici della Società a far data dal giorno successivo. Essendo a conoscenza del fatto che non gli/le compete alcuna indennità sostitutiva del preavviso, rinuncia in ogni caso, come richiesto dall'art. 11, comma 14, dell'apposito Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà del comparto della riscossione tributi di cui al Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva nonché agli eventuali ulteriori benefici contemplati dalla citata disposizione;

**DICHIARA**

sin d'ora, ad ogni buon fine, di avere piena conoscenza delle clausole e condizioni definite dall'Accordo aziendale del 2.08.2004, nonché delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24.11.2003, n. 375 concernente il "Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";

**CHIEDE**

in relazione all'assegno straordinario di sostegno al reddito:

- l'erogazione in rate mensili con prosecuzione del versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione sindacale cui risulta attualmente iscritto;
- l'erogazione in rate mensili senza versamento di contributi a favore di alcuna Organizzazione sindacale;
- l'erogazione in unica soluzione.

Luogo e Data .....

Firma .....

**Vedi retro**

“Regolamento per l’istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112” (D.M. 24 novembre 2003, n. 375);

Stralcio delle disposizioni di maggiore interesse per la compilazione della domanda

**Art. 11** – *(Prestazioni: criteri e misure)*

**Commi 14, 15 e 16**

*“14. L’assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all’anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici, in particolare per i lavoratori cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione contenute nei ccnl 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995.”*

*15. Nei casi in cui l’importo dell’indennità di mancato preavviso sia superiore all’importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, semprechè abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni sopra indicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i predetti trattamenti.”*

*16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.”*

**Art. 5** – *(Prestazioni)*

**Comma 1, lett. b)**

*“.....omissis....*

*b) in via straordinaria:*

*all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo. Qualora l’erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l’assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del 12 dicembre 2001, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.”*

**Art. 13** - *(Contributi sindacali)*

*“Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale di categoria con cui è stata convenuta l’istituzione del Fondo, è salvaguardato all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all’articolo 11”.*

Spettabile  
ESATRI S.p.A.  
Servizio Affari Generali

**RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA al "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112" (regolamentato dal Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375) A FAR TEMPO DAL 1° LUGLIO 2005**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ (Cognome) (Nome)

in attuazione di quanto previsto dall'Accordo sottoscritto tra Esatri e le OO.SS. il giorno 2 agosto 2004, con il quale le Parti si sono date atto di aver concluso ad ogni conseguente effetto la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 223/91, nonché le procedure previste per l'accesso alle prestazioni del "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112", ai sensi del D.M. 375/2003

**FORMULA**

la propria proposta irrevocabile di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro con Esatri S.p.A. con decorrenza 30 giugno 2005,

cessando di far parte degli organici della Società a far data dal giorno successivo. Essendo a conoscenza del fatto che non gli/le compete alcuna indennità sostitutiva del preavviso, rinuncia in ogni caso, come richiesto dall'art. 11, comma 14, dell'apposito Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà del comparto della riscossione tributi di cui al Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva nonché agli eventuali ulteriori benefici contemplati dalla citata disposizione;

**DICHIARA**

sin d'ora, ad ogni buon fine, di avere piena conoscenza delle clausole e condizioni definite dall'Accordo aziendale del 2.08.2004, nonché delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24.11.2003, n. 375 concernente il "Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";

**CHIEDE**

in relazione all'assegno straordinario di sostegno al reddito:

- l'erogazione in rate mensili con prosecuzione del versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione sindacale cui risulta attualmente iscritto;
- l'erogazione in rate mensili senza versamento di contributi a favore di alcuna Organizzazione sindacale;
- l'erogazione in unica soluzione.

Luogo e Data .....

Firma .....

**Vedi retro**

“Regolamento per l’istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112” (D.M. 24 novembre 2003, n. 375);

Stralcio delle disposizioni di maggiore interesse per la compilazione della domanda

**Art. 11 – (Prestazioni: criteri e misure)**

**Commi 14, 15 e 16**

*“14. L’assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all’anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici, in particolare per i lavoratori cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione contenute nei ccnl 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995.”*

*15. Nei casi in cui l’importo dell’indennità di mancato preavviso sia superiore all’importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, semprechè abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni sopra indicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i predetti trattamenti.”*

*16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.”*

**Art. 5 – (Prestazioni)**

**Comma 1, lett. b)**

*“.....omissis....*

*b) in via straordinaria:*

*all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo. Qualora l’erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l’assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del 12 dicembre 2001, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.”*

**Art. 13 - (Contributi sindacali)**

*“Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale di categoria con cui è stata convenuta l’istituzione del Fondo, è salvaguardato all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all’articolo 11”.*

Spettabile  
ESATRI S.p.A.  
Servizio Affari Generali

Oggetto: **Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'Accordo 2/08/2004**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (cognome e nome), matricola \_\_\_\_\_, formula la propria proposta irrevocabile di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con Esatri S.p.A. con decorrenza \_\_\_\_\_ (ultimo giorno lavorativo) (1), a fronte della corresponsione da parte dell'Azienda di un incentivo lordo, a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto, nella misura definita al punto **D**) dell'Accordo tra Esatri e le OO.SS.LL. sottoscritto in data 2 agosto 2004.

Ai fini della percezione del predetto incentivo, dichiara sotto la propria personale responsabilità di:

\_\_\_\_\_ **aver già maturato** (2)

\_\_\_\_\_ **maturare entro il 31/.../2004** (2)

i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia.

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_  
luogo e data

\_\_\_\_\_  
firma

(1) la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro deve avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2004.

(2) apporre una X tra le righe della voce che interessa